



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

n. 35 del 21.10.2021	OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti). Determinazione delle tariffe per l'anno 2021.
---------------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **21** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18:20** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria e pubblica, in prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente (SI- NO)
1	MIRARCHI Vincenzo	SINDACO	SI
2	BATTAGLIA Marziale	Consigliere	SI
3	CAMPANELLA Giuseppe Cristiano	Vice-Sindaco	SI
4	BONELLI Gessica	Assessore	SI
5	BEVIVINO Alberto	Consigliere	SI
6	PIRRITANO Salvatore	Consigliere	SI
7	PROCOPIO Marziale	Consigliere	SI
8	MAIUOLO Daniele	Consigliere	SI
9	MIRARCHI Pierfrancesco	Consigliere	SI
	Consiglieri assegnati n. 10 oltre il Sindaco Consiglieri in carica n. 08 oltre il Sindaco	Presenti n. 9 Assenti n.0	9

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Prenestini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il **Sindaco, Dott. Vincenzo Mirarchi**, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visti

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
- il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

Considerato che:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021, prorogato ulteriormente al 30-04-2021;
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 19 del 17 Giugno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 292.321,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamato l'art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'ARERA che recita testualmente:

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; • i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime. »

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 292.321,00 e comprende i costi fissi, pari ad Euro 68.017,00 ed i costi variabili pari ad Euro 224.304,00;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come riportato nel deliberato;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita finanziandone pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Catanzaro pari al 5%

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto allegato, le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati in allegato al presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI e delle previsioni normative in merito ad agevolazioni TARI in seguito all'emergenza sanitaria, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

cod. tipo	denominazione	percentuale (%)	applicazione ridu. / magg.
1 Riduzione	Non residenti	10	Tariffa fissa e variabile
2 Riduzione	Bloccata in tr	100	Tariffa fissa e variabile
3 Riduzione	Unico occupante	30	Tariffa fissa e variabile
4 Riduzione	Utenti non serviti	60	Tariffa fissa e variabile
5 Riduzione	Uso discontinuo	10	Tariffa fissa e variabile
6 Riduzione	Non definita	0,01	Tariffa fissa e variabile
7 Riduzione	Non residenti e non serviti Fabbricati rurali a uso	70	Tariffa fissa e variabile
8 Riduzione	abitativo	30	Tariffa fissa e variabile
9 Riduzione	Pensionati iscritti aire	66,66	Tariffa fissa e variabile
10 Riduzione	Attività uso stagionale	33,33	Tariffa fissa e variabile
11 Riduzione	Rifiuti assimilati autofficine	15	Tariffa fissa e variabile

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Catanzaro;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

5) di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

categoria	num. sottocategoria	tipo utenza	tariffa fissa	tariffa variabile
Utenza domestica	1 Domestica 1 comp.	DOMESTICA	0,392333	76,38558
	2 Domestica 2 comp.	DOMESTICA	0,460338	178,23302
	3 Domestica 3 comp.	DOMESTICA	0,523111	229,15674
	4 Domestica 4 comp.	DOMESTICA	0,56496	280,08046
	5 Domestica 5 comp.	DOMESTICA	0,580654	369,19697
	6 Domestica 6 comp.	DOMESTICA	0,575422	432,85162
	7 Denuncia senza occupanti	DOMESTICA		
	1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	NON DOMESTICA		
	2 Campeggi, distributori carburanti	NON DOMESTICA	0,479881	1,564829
	3 Stabilimenti balneari	NON DOMESTICA	0,719822	2,369716
	4 Esposizioni, autosaloni	NON DOMESTICA		
	5 Alberghi con ristorante	NON DOMESTICA	1,101546	3,640374
	6 Alberghi senza ristorante	NON DOMESTICA		
	7 Case di cura e riposo	NON DOMESTICA		
	8 Uffici, agenzie	NON DOMESTICA	0,981576	3,223631
	9 Banche, istituti di credito e studi professionali	NON DOMESTICA		
	10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole	NON DOMESTICA	1,025201	3,366631
	11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	NON DOMESTICA	1,112452	3,668974
	12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idr	NON DOMESTICA	0,850699	2,798716
	13 Carrozzeria, autofficina, eletrauto	NON DOMESTICA	0,992482	3,260402
	14 Attività industriali con capannoni di produzione	NON DOMESTICA	0,447162	1,479029
Utenza non domestica	15 Attività artigianali di produzione beni specifici	NON DOMESTICA	0,730728	2,414659
	16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	NON DOMESTICA	6,042145	19,913788
	17 Bar, caffè, pasticceria	NON DOMESTICA	4,777003	15,730013
	18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	NON DOMESTICA	0,621664	2,042858
	19 Plurilicenze alimentari e/o miste	NON DOMESTICA	2,333969	7,681149
	20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	NON DOMESTICA		
	21 Discoteche, night club	NON DOMESTICA		



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto **"TARI (Tassa rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l'anno 2021"** esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Isca sullo Ionio, lì 11/10/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VINCENZO LARocca
SERVIZIO
FINANZIARIO
COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
Prov. di Catanzaro

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 e all'art 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto **"TARI (Tassa rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l'anno 2021"** esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Isca sullo Ionio, lì 11/10/2021

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
SERVIZIO
FINANZIARIO
Prov. di Catanzaro

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VINCENZO LARocca

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dott. Vincenzo Mirarchi



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Prenestini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Isca Sullo Ionio 25/10/2021



Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Mirijello Celestina

Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Isca Sullo Ionio, 25/10/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Prenestini

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Isca Sullo Ionio 21/10/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Prenestini